


Aspetti generali



Aspetti generali

Fatture differite

Art. 21, comma 4, lett. a) -> emissione di un solo documento *“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472”* se *“effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto”* e purché *“recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”*.

Pertanto, nulla cambia con la **fatturazione elettronica** per quanto attiene ai termini sia di emissione della fattura differita, sia della liquidazione IVA.

In pratica, sussiste la possibilità di emissione della fattura con data entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione alle cessioni documentate da Ddt effettuate nel mese precedente, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del periodo in cui tali cessioni sono avvenute.

Aspetti generali

Autofatture e note di variazione

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, deve procedere alla regolarizzazione di operazioni per le quali:

- non ha ricevuto la fattura nei termini;
- ha ricevuto una fattura irregolare;


è tenuto a regolarizzare l'operazione trasmettendo l'autofattura elettronica al Sistema di Interscambio compilando il campo "*TipoDocumento*" del *file* con il *codice convenzionale TD20*.

Le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilate con i rispettivi dati.


N.B.: non è necessario presentare una copia dell'autofattura all'Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento risulta sostituito dalla trasmissione del *file* al Sdl.

Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni, di cui all'art. 26 del decreto IVA, non sono gestite dal Sdl, dunque i clienti non possono emettere note di variazione per differenze sulla fattura elettronica ricevuta.


Aspetti generali



Aspetti generali



Iter operativo della fatturazione elettronica



Termini di emissione della fattura elettronica



Novità in termini temporali

- **nel primo semestre 2019 (o primi nove mesi del 2019)** -> è stata prevista:
 - l'eliminazione della sanzione per omessa o tardiva fatturazione se il documento viene inviato allo SdI entro il termine della liquidazione periodica;
 - l'attenuazione della sanzione se inviata entro il termine della liquidazione successiva;
- **dal secondo semestre 2019 (o dopo il nono mese)** -> è stato previsto un allungamento del termine di emissione della fattura rispetto al momento impositivo IVA.


Regole operative nel 2018

- **fattura immediata** -> emissione entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita** -> emissione entro il giorno 15 del mese successivo con imputazione IVA al mese in cui è sorto il momento impositivo.



Situazione operativa primo semestre (o primi nove mesi)



Situazione operativa dopo il primo periodo




Situazione operativa dopo il primo periodo



Situazione operativa dopo il primo periodo

Termini per esercizio della detrazione (fatture immediate)



Elementi della fattura elettronica

